

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di maggio 2018

Santa Lucia di Piave, lì 14 maggio 2018


Oggetto: : Definite le regole di gestione della "nuova" fattura elettronica

LA STRUTTURA DELLA FATTURA ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla struttura ed alle caratteristiche della fattura elettronica, rammenta e precisa che:

- la fattura elettronica è rappresentata da un file in **formato xml** e deve contenere le **informazioni di cui agli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72**.
La stessa deve contenere anche le **informazioni necessarie per la gestione dell'invio** della stessa **tramite SdI**, quali il **codice destinatario**, di 7 caratteri alfanumerici, che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica **ovvero l'indirizzo PEC del destinatario** che si intende utilizzare per il recapito della fattura elettronica.
Oltre ai predetti dati (obbligatori), è altresì possibile indicare **ulteriori dati**, a discrezione del soggetto emittente.
Come specificato dall'Agenzia, la fattura elettronica in formato xml può essere emessa utilizzando i servizi resi disponibili dalla stessa (procedura web, app per dispositivi mobili, software da installare su PC) ovvero tramite software disponibili sul mercato;
- la trasmissione al SdI può riferirsi ad una singola fattura ovvero ad un lotto di fatture;
- il Sistema verifica innanzitutto che il nome del file da trasmettere riporti:
 - il *"Codice Paese"*;
 - l' *"Identificativo univoco del soggetto trasmittente"*, rappresentato dal codice fiscale di 11 / 16 caratteri. In tale fase è verificato soltanto che sia presente tale dato ma non se lo stesso è valido / esistente o coerente con i dati riportati in fattura;
 - il *"Progressivo univoco del file"*, rappresentato da una stringa alfanumerica di massimo 5 caratteri. Tale progressivo ha lo scopo di differenziare i file trasmessi dal SdI dal medesimo soggetto e non deve necessariamente seguire una stretta progressività.

Così, ad esempio, il file potrà avere il seguente nome:



Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO


Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Qualora il file non rispetti tale struttura ovvero risulti uguale ad un file già trasmesso il Sistema lo **scarta** (codice errore "00001" se "nome file non valido" ovvero "00002" per "nome file doppio").

IL "PERCORSO" DELLA TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il percorso della trasmissione della fattura elettronica può essere così schematizzato.



TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SDI

Affinché il soggetto trasmittente (cedente / prestatore) possa interagire con il SdI, è necessario il suo riconoscimento e la definizione del canale di trasmissione e/o il censimento della modalità di invio delle proprie fatture, scelta tra le seguenti. Il trasmittente può scegliere / attivare uno o più canali di trasmissione.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

In caso di utilizzo della Posta Elettronica Certificata il file contenente una o più fatture va inviato come **allegato del messaggio di PEC**.

Con riferimento a tale canale nelle citate specifiche tecniche è precisato che per garantire una gestione efficiente della trasmissione il SdI **utilizza più indirizzi PEC tramite i quali ricevere i file**. La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite PEC, **utilizza l'indirizzo PEC del SdI pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it**. Con il primo messaggio di risposta il Sistema comunica al trasmittente l'indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.

L'utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del Sistema stesso.

Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, **al mittente vengano recapitate 2 ricevute:**

- una di **accettazione** da parte del proprio gestore di posta;
- una di **avvenuta consegna** da parte del gestore di posta del destinatario. Questa attesta l'**avvenuta trasmissione del file al SdI ma non la correttezza / accettazione dello stesso** e quindi la fattura elettronica **non può ancora essere considerata emessa**.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dette ricevute, infatti, **non** riguardano l'eventuale **scarto del file da parte del Sdl e il recapito / impossibilità di recapito della fattura al soggetto ricevente.**

Tali eventi sono comunicati **dal Sdl** attraverso le **apposite ricevute emesse.**

Servizio SdlCoop

Il "**Servizio SdlCoop**" consiste in un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo https. In tal caso:

- il file contenente una o più fatture va inviato come **allegato di un messaggio SOAP;**
- la trasmissione prevede la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio, tramite firma digitale, da parte del soggetto trasmittente nonché la necessità di poter gestire certificati digitali. L'accordo di servizio definisce le **regole di comunicazione tra il soggetto trasmittente e il Sdl che rilascia un certificato elettronico di accreditamento.**

Il riscontro della ricezione costituito dalla response SOAP **attesta la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura.**

L'eventuale scarto del file da parte del Sdl, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente ovvero l'impossibilità di recapito sono comunicati dal Sdl attraverso le **apposite ricevute emesse dal Sdl.**

Servizio SdlFtp

Il "**Servizio SdlFtp**" è rappresentato da un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

In tal caso, oggetto di trasmissione sono **file crittografati, all'interno di circuiti chiusi** che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale. La trasmissione prevede la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio, tramite firma digitale, da parte del soggetto trasmittente nonché la necessità di un server FTP esposto su Internet. Il predetto accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il trasmittente e il Sdl che, effettuati i controlli del caso, riconosce ufficialmente il canale come "**canale accreditato**". Tale modalità si adatta a realtà di soggetti intermediari che si configurano come nodi di concentrazione e di smistamento.

Il trasmittente riceve sullo stesso nodo sul quale ha depositato il supporto da trasmettere **un file di esito attestante la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura.**

L'eventuale scarto del file da parte del Sdl, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente ovvero l'impossibilità di recapito sono comunicati dal Sdl attraverso le **apposite ricevute emesse dal Sdl.**

Procedura web "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate

La procedura web "**Fatture e corrispettivi**" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate prevede la **trasmissione del file contenente una o più fatture tramite upload** a seguito del quale il Sistema attesta la ricezione del file, con un avviso sulla stessa pagina dalla quale è effettuata la trasmissione.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Anche in tal caso, come per i sistemi di cui ai punti precedenti, tale avviso **non** attesta la correttezza e quindi l'emissione della fattura.

L'eventuale scarto del file da parte del Sdl, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente ovvero l'impossibilità di recapito sono consultabili tramite l'apposita funzione della stessa procedura "Fatture e corrispettivi".

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ALL'ACQUIRENTE / COMMITTENTE

Ricevuto dal soggetto emittente (direttamente o tramite un intermediario delegato) il file contenente una o più fatture elettroniche, il Sdl trasmette la fattura al destinatario della stessa ossia all'acquirente / committente.

Affinché il ricevente (acquirente / committente) possa interagire con il Sdl, è necessario il relativo riconoscimento e la definizione del canale di ricezione e/o il censimento della modalità di ricezione delle proprie fatture d'acquisto, scelta tra una delle seguenti.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Il file inoltrato costituisce l'allegato del messaggio di posta. In allegato al medesimo messaggio di posta il Sdl trasmette anche il file di "notifica dei metadati del file fattura".

Se il **processo di invio e ricezione va a buon fine**, al Sistema sono recapitate nella propria casella PEC 2 ricevute:

- una di accettazione da parte del proprio gestore di posta;
- una di **avvenuta consegna** da parte del gestore di posta del destinatario; quest'ultima attesta il **deposito, nella casella PEC del soggetto ricevente** (acquirente / committente), del messaggio e dei relativi allegati e per il Sdl:
 - ha valore di "**messa a disposizione** della fattura al destinatario";
 - **dà luogo all'invio** al trasmittente (cedente / prestatore) della "**ricevuta di consegna**".

Servizio SdlCoop

Qualora la trasmissione della fattura elettronica sia effettuata tramite tale canale, il Sdl trasmette al destinatario (acquirente / committente) il file fattura ed il file di "notifica dei metadati del file fattura" come **allegato di un messaggio SOAP**.

Analogamente a quanto richiesto per il trasmittente, anche per il ricevente (acquirente / committente) l'utilizzo di tale canale richiede la **sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio**, tramite firma digitale e la **capacità di gestire certificati digitali**.

L'accordo di servizio definisce le **regole di comunicazione tra il soggetto ricevente e il Sdl che rilascia un certificato elettronico di accreditamento del soggetto**.

Tale procedura di accreditamento si conclude con la **richiesta del codice destinatario** o dei codici destinatario (fino ad un massimo di 100).

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Servizio SdlFtp

Tale servizio prevede la sottoscrizione mediante firma digitale da parte del soggetto ricevente, di uno specifico accordo di servizio e la dotazione di un server FTP esposto su Internet.

L'accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il soggetto ricevente e il Sdl, comprese quelle relative al flusso delle ricevute.

In seguito alla sottoscrizione dell'accordo di servizio, il Sistema avvia una serie di verifiche di corretta trasmissione / ricezione di supporti FTP cifrati al termine delle quali il canale viene ufficialmente riconosciuto come **"canale accreditato"**. Tale procedura di accreditamento si conclude con la **richiesta del codice destinatario** o dei codici destinatario (fino ad un massimo di 100).

Come sopra evidenziato, tale servizio si adatta a realtà di soggetti intermediari che si configurano come nodi di concentrazione e di smistamento.

Area riservata sito web dell'Agenzia delle Entrate

Qualora al Sdl **non risulti possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario (acquirente / committente)**, il Sistema rende disponibile la stessa all'acquirente / committente nella sua **area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**.

Tale evento è **comunicato al cedente / prestatore** (soggetto trasmittente), attraverso la **ricevuta di impossibilità di recapito**, unitamente alla **data di messa a disposizione del file**.

Nel momento in cui **l'acquirente / committente, accedendo alla propria area riservata, prende visione della fattura**, il Sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta **ricevuto dal destinatario**.

La **data di presa visione** della fattura da parte dell'acquirente / committente è resa **disponibile al cedente / prestatore nell'area di consultazione delle fatture elettroniche**.

Registrazione della modalità scelta per la ricezione dei file fattura

Dall'interfaccia web *"Fatture e corrispettivi"* è possibile accedere alla funzione *"Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura"* attraverso la quale ciascun soggetto passivo può, direttamente o tramite un intermediario delegato, **indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche** delle quali risulta acquirente / committente.

La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione viene **considerata dal Sdl come prioritaria nella consegna della fattura elettronica**.

Così, ad esempio, se l'emittente ha indicato l'indirizzo PEC del destinatario nella fattura ed il destinatario si è censito sul sito Internet dell'Agenzia, indicando il codice destinatario, il Sdl recapita la fattura tramite il codice destinatario.

Inoltro del file fattura al destinatario da parte del Sdl

Il Sdl, una volta effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente (acquirente / committente) la fattura

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

elettronica attraverso il canale indicato dallo stesso e/o in base alla compilazione dei campi *"Codice Destinatario"* e *"PEC Destinatario"* del file fattura. In particolare se il soggetto ricevente ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, il Sdl provvede al recapito **secondo le indicazioni fornite.**

Qualora il destinatario **non abbia utilizzato il servizio di registrazione:**

- se nel file fattura il campo *"CodiceDestinatario"* contiene un valore corrispondente ad un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato;
- se nel file fattura il campo *"CodiceDestinatario"* contiene il valore *"0000000"* ed è compilato il campo *"PECDestinatario"*, il Sistema inoltra il file alla casella PEC indicata;
- se nel file fattura il campo *"CodiceDestinatario"* contiene il valore *"0000000"* e il campo *"PECDestinatario"* **non è compilato**, il Sistema mette a disposizione il file fattura nell'**area riservata** dell'acquirente / committente nel **sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.**

Tale modalità di compilazione può riguardare:

- le **fatture emesse nei confronti di contribuenti minimi / forfetari** ovvero di **agricoltori esonerati** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- le **fatture emesse nei confronti di un consumatore finale.** In tal caso è compilato solo il campo *"CodiceFiscale"* dell'acquirente / committente e non il campo *"IdFiscaleIVA"*.

In tali casi il Sistema inoltra la **fattura nell'area riservata dell'acquirente / committente** ed il cedente / prestatore è tenuto a **darne comunicazione tempestiva al destinatario.**

In caso di cliente **"privato" consumatore finale** il cedente / prestatore deve **consegnare una copia informatica / cartacea** della fattura elettronica comunicando contestualmente che il Sdl ha messo a disposizione la stessa nell'area riservata. In merito preme comunque rammentare che l'art. 1, comma 909, Finanziaria 2018 prevede espressamente che **"è comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura"**.

Le **fatture emesse / ricevute** tramite Sdl sono disponibili nell'area riservata delle parti **fino al 31.12 dell'anno successivo** a quello di ricezione da parte del Sistema.

FLUSSO SEMPLIFICATO

Nel caso in cui uno stesso soggetto svolga **contemporaneamente** il ruolo di **intermediario sia per soggetto trasmittente che per il soggetto destinatario** attraverso lo **stesso canale**, è possibile adottare un flusso semplificato, applicabile in presenza delle seguenti condizioni:

- l'acquirente / committente deve aver registrato "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, utilizzando il citato servizio di registrazione;
- "l'indirizzo telematico" di cui al punto precedente è uno dei canali che richiedono accreditamento (web-

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

service o ftp) e non la PEC;

- il file fattura perviene al SdI attraverso il medesimo canale corrispondente "all'indirizzo telematico" di cui al punto precedente;
- il soggetto che ha accreditato il canale ha indicato, al momento dell'accreditamento, che intende utilizzare anche il flusso semplificato.

Adottando tale flusso semplificato il Sistema riceve il file fattura ed, eseguiti i controlli del caso, invia la ricevuta di consegna ovvero di scarto senza trasmettere il file fattura.

LE RICEVUTE ATTESTANTI L'ESITO DELL'INVIO

Come sopra evidenziato, ciascuno dei canali di trasmissione sopra descritti prevedono dei messaggi di ritorno attestanti l'esito della trasmissione.

In aggiunta a detti messaggi il **SdI prevede l'invio di specifiche ricevute** in formato xml che attestano lo svolgimento delle principali fasi del processo. In particolare il Sistema, ricevuto il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste:

- in caso di controlli con **esito negativo**, invia una **ricevuta di scarto al soggetto trasmittente**.

La **fattura / fatture contenute nel file scartato** si considerano **non emesse**;

- in caso di **esito positivo** dei controlli e **individuazione di un canale per il recapito**:
 - **trasmette al destinatario** (acquirente / committente), unitamente al file fattura sotto forma di file xml, una **notifica di metadati del file fattura** tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all'elaborazione ed alla comunicazione da parte del soggetto ricevente;
 - **invia al trasmittente una ricevuta di consegna** della fattura elettronica;
- in caso di **esito positivo** dei controlli e **impossibilità di**:
 - **individuare un canale di recapito**;
 - **trasmettere il file tramite il canale indicato** (per cause tecniche non imputabili al SdI);**invia al trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito** con la quale comunica di aver **messo a disposizione la fattura nell'area autenticata** dei servizi telematici dell'acquirente / committente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che in tal caso **spetta al trasmittente** comunicare tempestivamente **all'acquirente / committente la messa a disposizione della fattura** nella citata area autenticata.


Nei casi di esito positivo dei controlli ed in presenza di impossibilità di recapito, il Sistema mette a disposizione, sia del trasmittente che del destinatario, un **duplicato informatico della fattura elettronica** nell'area riservata.

La **ricevuta di consegna inviata al soggetto trasmittente** in caso di esito positivo del recapito della fattura, contiene anche l'indicazione della **data di consegna della fattura**, individuata sulla base del canale di trasmissione.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile



Le comunicazioni / ricevute prodotte dal SdI sono inoltrate tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura ed il relativo file è trasmesso come allegato ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. In particolare, in caso di:

- "Servizio PEC", le ricevute sono spedite all'indirizzo PEC del mittente / destinatario del file fattura ed il messaggio PEC è costituito da una versione "Human Readable" (il corpo del messaggio) e dal file xml in allegato;
- "Servizio SdI Coop" l'accordo prevede l'esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso / ricevuto il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal SdI per l'invio delle ricevute come file xml in allegato al messaggio soap;
- "Servizio SdI Ftp", le ricevute sono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali);
- servizio web dell'Agenzia "Fatture e corrispettivi", le fatture sono reperibili, come file xml, tramite la funzionalità di monitoraggio disponibile sull'interfaccia di tale applicazione.

LA DATA DI EMISSIONE / RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La data di emissione della fattura elettronica va individuata nella **data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica**, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi dei citati artt. 21 e 21-bis.

DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

La data di ricezione della fattura elettronica, alla quale è "ancorata" la **detrazione dell'IVA** a credito, è quella **riportata nella "ricevuta di consegna"** (per il destinatario) individuata come di seguito.

Canale di trasmissione	Data in cui la fattura è ricevuta dal Sdl (T0)	Data in cui la fattura è ricevuta dal destinatario (T1)
Servizio PEC	Data presente all'interno della <i>ricevuta di consegna</i> inviata al trasmittente dal suo gestore PEC	Data presente all'interno della <i>ricevuta di consegna</i> inviata al Sdl dal gestore di PEC del ricevente
Servizio SdlCoop	Data e ora presenti all'interno della <i>"response"</i> del servizio esposto dal Sdl	Data presente all'interno della <i>"response"</i> del servizio esposto dal soggetto ricevente
Servizio SdlFtp	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione	Data in cui termina con successo la trasmissione del supporto , espressa secondo lo standard UTC (CET con ora legale)
Invio Telematico via web	Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della funzionalità di invio	Non previsto
Messa a disposizione nell'area riservata dei servizi telematici	Non previsto	Data in cui il soggetto ricevente / intermediario prende visione della fattura nell'area riservata

LE NOTE DI VARIAZIONE

Il Provvedimento in esame specifica che:

- **non sono gestite dal Sdl** le note di variazione di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 da parte dell'acquirente / committente;
- se il cedente / prestatore ha **registrato una fattura elettronica** per la quale riceve una **"ricevuta di scarto" dal Sdl**, va effettuata, se necessario, una **variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sdl**;
- per la regolarizzazione di un'operazione ex art. 6, comma 8, lett. a) e b), D.Lgs. n. 471/97, l'acquirente / committente **trasmette l'autofattura al Sdl** compilando, nel file fattura elettronica, il campo *"TipoDocumento"* con il codice convenzionale *"TD20 - Autofattura"*, e le sezioni anagrafiche del cedente / prestatore e dell'acquirente / committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

La **trasmissione dell'autofattura al Sdl** sostituisce l'obbligo di **presentazione dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate**.

LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Le fatture elettroniche che transitano per il SdI:

- sono **archivate dall'Agenzia delle Entrate** per consentirne la consultazione e l'eventuale conservazione elettronica nonché l'attività di controllo da parte della stessa e della GdF. In tale ultimo caso la consultazione dei dati è consentita solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente;
- **possono essere conservate elettronicamente**, ai sensi del DM 17.6.2014, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, previa adesione all'accordo di servizio disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.

L'adesione a tale servizio di conservazione ed il successivo utilizzo del servizio sono consentiti sia direttamente che tramite un intermediario, anche diverso da quelli individuati dall'art. 3, DPR n. 322/98 (ossia, diversi dai soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni tramite Entratel), appositamente delegato dal cedente / prestatore o acquirente / committente.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

I migliori saluti.